

114.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	2779	Proposta di legge n. 1436:	
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di documento)	2778	(Articolo 1)	2773
Corte costituzionale (Annunzio di una sentenza)	2778	(Emendamenti e subemendamento)	2773
Ministro della difesa (Trasmissione di documenti)	2778	Proposte di legge:	
Missioni vaevoli nella seduta del 14 dicembre 1994	2777	(Annunzio)	2777
		(Modifica nell'assegnazione a Commissione in sede referente)	2777
		(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2777

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTE DI LEGGE: VITO ED ALTRI — NORME PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ METROPOLITANE, DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (1436);

TURRONI ED ALTRI — MODIFICHE ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI DELEGA AL GOVERNO PER LA DELIMITAZIONE DELLE AREE METROPOLITANE (127);

NOVELLI ED ALTRI — NORME PER LA COSTITUZIONE DELLE AUTORITÀ METROPOLITANE, DI CUI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 (1444)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISS-
SIONE

ART. 1.

(Delimitazione delle aree metropolitane).

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro il 31 luglio 1996. ».

2. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti le province e i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 142 del 1990, ed i comuni compresi nelle relative province.

3. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è abrogato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTO
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

« 2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana tramite un accordo di programma con i comuni e le province interessati entro il 31 luglio 1996. ».

1. 3.

Galletti, Reale.

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: 31 luglio 1996 con le seguenti: 31 dicembre 1995.

1. 1. Turrone, Corleone, Reale, Vigneri, Bassanini, Maselli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In caso di mancata delimitazione delle aree metropolitane di Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Cagliari da parte delle regioni entro la scadenza, le medesime sono cancellate dall'elenco delle aree metropolitane.

1. 5.

Galletti, Reale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della legge 2 novembre 1993, n. 436, è sostituito dal seguente:

ART. 21. (*Delega al Governo*). — 1. Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 17 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1996, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali e per la istituzione di nuove province conseguenti alle delimitazioni territoriali delle aree metropolitane effettuate dalle regioni.

2. Nei casi di mancata determinazione delle aree metropolitane da parte delle regioni entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 17, il Governo ha facoltà di provvedere, entro il 31 dicembre 1996, all'individuazione come aree metropolitane di circoscrizioni territoriali non coincidenti con quelle delle esistenti province aventi come capoluoghi i comuni indicati al comma 1 dell'articolo 17, nonché alle conseguenti revisioni delle circoscrizioni provinciali ed eventuali istituzioni di nuove province, mediante appositi decreti legislativi, nel rispetto dei criteri ed indirizzi di cui al comma 2 dell'articolo 16. A tal fine, il Governo acquisisce le deliberazioni, relative a proposte di revisioni delle circoscrizioni provinciali e di istituzioni di nuove province, che siano già intervenute, e sente i comuni e le province interessati che non si siano ancora pronunciati su tali proposte.

3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto della specificità delle singole aree, si conformano ai criteri di cui ai precedenti articoli, da assumere quali principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

4. In caso di mancato esercizio da parte del Governo delle deleghe conferite dai commi 1 e 2, a decorrere dal 1° gennaio 1997 sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia indicati al comma 1 dell'articolo 17 ed i comuni compresi nelle rispettive province.

1. 2.

Turroni, Corleone, Reale.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, la Conferenza dei comuni metropolitani di cui all'articolo 3 formula, entro il 31 gennaio 1996, una proposta di delimitazione. In assenza di delimitazione da parte della regione o di proposta da parte della Conferenza, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti le province e i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati.

1. 7. Vigneri, Reale, Bassanini, Masetti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1. 10.

Al capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

0. 1. 10. 1.

Vigneri, Reale, Campatelli.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

« 2-bis. In caso di mancata delimitazione dell'area metropolitana da parte delle regioni, il Governo provvede, entro il 15 dicembre 1996, con decreto legislativo, osservando le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, acquisendo le deliberazioni intervenute e sentiti le province e i comuni interessati che non si siano ancora pronunciati. In caso di mancata delimitazione da parte del Governo sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni capoluogo di provincia individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, ed i comuni compresi nelle relative province. ».

1. 10.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 dicembre 1994.**

Aimone Prina, Aloï, Anedda, Arlacchi, Bindi, Boffardi, Casini, Cecchi, Comino, Costa, D'Onofrio, Evangelisti, Fiori, Floresta, Fumagalli Carulli, Gaggioli, Gasparri, Giannotti, Gnutti, Gubert, Guerra, Indelli, La Cerra, Lucchese, Maroni, Matteoli, Mazzeo, Meo Zilio, Mitolo, Occhetto, Ostinelli, Parisi, Parlato, Polli, Porcu, Pulcini, Rocchetta, Rosso, Saraceni, Scarpa Bonazza Buora, Teso, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Trevisanato, Urbani.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 dicembre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DALLARA: « Nuove norme relative all'uso della divisa militare anche nelle ore di libera uscita » (1757);

VIETTI e CIOCCHETTI: « Norme per il trasferimento nei ruoli degli insegnanti delle scuole statali del personale insegnante dipendente dalle amministrazioni comunali che abbia svolto attività integrative » (1758);

GORI: « Disciplina della subfornitura » (1759);

REBECCHI ed altri: « Riordino della disciplina in materia di ricerca applicata e di innovazione tecnologica » (1760);

PERCIVALLE ed altri: « Norme in materia di equiparazione delle specialità di navigatore e di pilota » (1761).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente ed assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La X Commissione permanente (Attività produttive) ha richiesto che la seguente proposta di legge, attualmente assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XI Commissione, sia trasferita alla sua competenza primaria:

CACCAVARI ed altri: « Norme per il riordino del settore termale » (197).

Tenuto conto della materia oggetto della proposta di legge, la Presidenza ritiene che debba essere deferita alla competenza congiunta delle Commissioni X (Attività produttive) e XII (Affari sociali).

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali), in sede referente:

BELLEI TRENTI ed altri: « Riordino degli istituti termali pubblici » (784) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

VIETTI ed altri: « Norme per l'integrazione del settore termale nell'industria del turismo » (1082) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

MORSELLI ed altri: « Norme per il riordino del settore termale » (1219) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*);

MARTINAT ed altri: « Norme per l'integrazione nell'industria del turismo del settore termale » (1359) (*Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione*).

Annunzio di una sentenza della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso, con lettera in data 7 dicembre 1994, copia della sentenza del 5 dicembre 1994, n. 420, (doc. VII, n. 248) con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva;

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 11, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) solleva, in riferimento agli articoli 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, del TAR del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, nel combinato disposto con l'articolo 15, comma 4, e l'articolo 8, comma 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 21, 41 e 97 della Costituzione, dal TAR del Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe;

la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, comma 17, e 34 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 15, 21, 41 e 43 della Costituzione, del TAR del Lazio con le ordinanze di cui in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, la suddetta sentenza è inviata alla Commissione speciale in materia di riordino del settore radiotelevisivo, nonché alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Trasmissioni dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 2 dicembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata e la relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382, relative all'anno 1993 (doc. XXXVI, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro della difesa, con lettera in data 2 dicembre 1994, ha altresì trasmesso copia del verbale della riunione del 3 novembre 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento di armamenti, materiali, apparecchiature e mezzi dell'Esercito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 dicembre 1994, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 17 novembre 1994.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente e, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica,

sarà altresì portato a conoscenza del Governo e ne sarà assicurata la divulgazione tramite i mezzi di informazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-114
Lire 500